



STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Denominazione)

È costituita, con durata indeterminata, l'associazione senza fini di lucro denominata:

“ASSOCIAZIONE ROBERTO MASIERO”

di seguito richiamata come l'*Associazione*. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Qualora l'*Associazione* sia iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione **Organizzazioni di Volontariato**, alla denominazione suddetta sarà automaticamente aggiunto l'acronimo “ODV” e, quindi, l'Art. 1 dello Statuto sarà del seguente tenore:

ART. 1 (Denominazione)

È costituita, con durata indeterminata, l'associazione senza fini di lucro denominata:

“ASSOCIAZIONE ROBERTO MASIERO ODV”

ART. 2 (Sede)

L'*Associazione* ha sede legale in Via Paquara, 21, 37132 Verona (VR).

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione alle autorità competenti. Essa opera prevalentemente nell'ambito della Provincia di Verona, e intende operare anche in ambito nazionale.

ART. 3 (Statuto e regolamenti)

L'*Associazione* è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'*Associazione*; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della *Associazione* stessa. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "M. G.", "Art. 1", "Art. 2", "Art. 3", and various initials and signatures.

ART. 4

(Finalità e attività di interesse generale)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale. Le attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, rientrano tra le fattispecie riportate del D.Lgs 117/2017 all'art. 5, comma 1, lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, l'Associazione si propone lo scopo, nell'ambito di tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di riunire tutti coloro che intendono ricordare la figura e l'opera di Roberto Masiero – insegnante di matematica e fisica presso il Liceo Statale G. Fracastoro di Verona, appassionato lettore ed escursionista – allo scopo di promuovere:

- a) la tutela del binomio culturale umanistico-scientifico, divulgando contenuti di ricerca sperimentale attraverso l'emotività e l'inclusione;
- b) il saper fare scientifico-laboratoriale anche attraverso la creatività artistica;
- c) la libertà di espressione degli studenti e degli insegnanti.

L'Associazione, in via del tutto secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, nel pieno e puntuale rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 5

(Attività specifiche)

Per la realizzazione dello scopo sociale e nell'ambito delle predette attività di interesse generale, l'Associazione si propone, tra le altre cose, di:

- a) assegnare annualmente, compatibilmente con le restrizioni imposte da eventi eccezionali, il Premio Roberto Masiero che prende in considerazione le seguenti tematiche: la divulgazione scientifica, la letteratura moderna e contemporanea, l'escursionismo alpino, l'esplorazione – viaggi e scambio interculturale, le produzioni artistiche visive, musicali e teatrali. L'articolazione del Premio in più sezioni, la natura e consistenza dei singoli premi, il relativo bando di concorso e regolamento vengono definiti dal Consiglio Direttivo;
- b) organizzare manifestazioni e altre iniziative sulle materie che riguardano specificatamente la divulgazione scientifica, la creatività ed espressività artistica, il saper-fare scientifico-laboratoriale;
- c) organizzare convegni, laboratori e attività di formazione per gli studenti e/o docenti delle scuole secondarie su temi relativi al bando del Premio Roberto Masiero;
- d) svolgere, in particolare nelle scuole, campagne e attività di informazione e sensibilizzazione relative ai settori d'intervento dell'Associazione;
- e) coinvolgere i mezzi di informazione e l'opinione pubblica sulle attività dell'Associazione;

- f) collaborare con altre Associazioni o Istituzioni che perseguano, anche marginalmente, le stesse finalità;
- g) promuovere il volontariato ponendo l'accento sul connubio "volontariato, solidarietà e sapere scientifico."

TITOLO II - SOCI E VOLONTARI

ART. 6

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo settore.

Possono aderire all'*Associazione* tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale ed i regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per l'eventuale quota associativa annuale.

La deliberazione di ammissione o rigetto dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda ed è comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, si applica il disposto dell'art. 23, commi secondo e terzo del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa in materia.

I soci sono tenuti in particolare:

- a versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo,
- ad adottare comportamenti conformi allo spirito e alla finalità dell'*Associazione*, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali,
- a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali,
- a prestare gratuitamente la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell'*Associazione* e per lo svolgimento delle attività indicate agli art. 4 e 5 del presente Statuto,
- ad essere presenti alle riunioni, a rispettare gli orari e, se responsabili di un settore, a comportarsi con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

La quota associativa è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Tutti i soci, specificatamente, hanno pari diritto:



- a) di voto su qualsiasi materia;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) ad essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'*Associazione* e di parteciparvi;
- d) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Presidente, il quale provvede entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in assemblea che è disciplinato dall'art. 14 del presente Statuto.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8 del presente Statuto.

L'adesione all'*Associazione* non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

ART. 8 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato a far data dal giorno di ricevimento della comunicazione del recesso.

Il socio può essere escluso per morosità. La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento delle quote associative di due annualità consecutive e se richiamato al pagamento non ci provveda entro 90 (novanta) giorni.

L'associato decaduto per morosità può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

L'associato deceduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'*Associazione*.

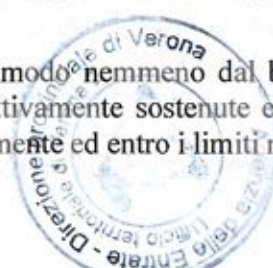
ART. 9 **(Volontari e attività di volontariato)**

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'*Associazione* e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'*Associazione* deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'*Associazione* deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, alle condizioni preventivamente ed entro i limiti massimi stabiliti



dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente in cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'*Associazione* svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'*Associazione* può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti imposti dal Codice del Terzo Settore o dalla Legge per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 10 (Gli Organi Sociali)

Sono organi dell'*Associazione*:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'*Associazione* non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata da criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'*Associazione* ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associative annuale. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentante da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse non più di due deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'*Associazione*, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data richiesta.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza o impedimento di quest'ultimo, da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera spedita ovvero consegnata ovvero inviata via posta elettronica al recapito risultante dal libro degli associati e deve essere recapitata almeno 15 giorni prima della data scelta. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente o da un altro verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 12

(Assemblea ordinaria: competenze e quorum)

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'Associazione;
- approvare il regolamento attuativo dello Statuto e tutti i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- deliberare sugli argomenti attribuiti per legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.





ART. 13

(Assemblea straordinaria: competenze e quorum)

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'*Associazione* e sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori e su quant'altro demandato dalla legge o dallo Statuto con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 14

(Assemblea dei soci: regole di voto)

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro associati sempre che essi siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 15

(Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'*Associazione*; è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) membri a 9 (nove) membri effettivi, secondo quanto stabilito dalla stessa Assemblea all'atto della nomina dei successivi rinnovi.

I Consiglieri membri effettivi con diritto di voto durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o via posta elettronica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche di quest'ultimo sarà presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. È ammesso il voto palese anche in caso di votazioni riguardanti le persone qualora tutti i presenti siano d'accordo.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17 (Competenze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;
- d) cooptare nel Consiglio Direttivo, a titolo consultivo senza il diritto di voto, altri membri scelti fra gli Associati ritenuti particolarmente utili nello svolgimento di alcune specifiche attività;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti e codici interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) redigere gli eventuali bandi di concorso;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e dalla legge.

Le convenzioni tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri effettivi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di uno o più organi consultivi la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad uno specifico regolamento interno.

La carica di Consigliere è gratuita. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero convocando apposita assemblea.



ART. 18
(Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'*Associazione* e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'*Associazione* è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'*Associazione* ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'*Associazione* sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- c) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente designa a sostituirlo il Vicepresidente, qualora pure lui fosse assente o impedito, spetta al Consiglio Direttivo designare un altro consigliere individuato tra i presenti.

TITOLO IV – RISORSE E PATRIMONIO

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'*Associazione* sono costituite da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) attività di raccolta fondi;
- e) rimborsi da convenzioni;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio economico dell'*Associazione*. Il patrimonio – comprensivo di eventuali utili/avanzi di gestione, riserve etc. – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'*Associazione* ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'*Associazione* ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.



ART. 21
(Raccolta pubblica di fondi)

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'*Associazione* dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

ART. 22
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento dell'*Associazione*, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

TITOLO V – ESERCIZI SOCIALI – LIBRI – BILANCIO

ART. 23
(Bilancio)

L'esercizio sociale decorre dall'1 (uno) gennaio di ogni anno al 31 (trentuno) dicembre dello stesso.

L'*Associazione* redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Qualora l'*Associazione* sia iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il bilancio viene depositato telematicamente presso lo stesso registro entro i termini di legge.

ART. 24
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ed ogni altro libro previsto obbligatoriamente dalla legge.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI



ART. 25
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e alle leggi in materia.

conto, da cui

pluto, previo
alva diversa
disposizioni



dello stesso.

naio di ogni

linaria entro

data fissata
e le delibere

RUNTS), il
ge.

siglio

dello stesso

Richard Morice
Enrico Alletti
Etta Bram
Matteo Beninelli
Giuseppe Polke

Flavia Tempore
Zucchi Gp
Anna Luciani
Roberto Jull
Maria Antonietta Polini

Luigi
Lucia Alletti
Giuseppe Solmi

